

CRISI D'IMPRESA

Concordati in continuità e sorveglianza sull'adempimento

di **Francesca Dal Porto**



Avvenuta l'**omologazione del concordato**, il Commissario Giudiziale deve, ai sensi dell'[articolo 185 L.F.](#), **sorvegliarne l'adempimento**, secondo le modalità stabilite nel **decreto di omologazione**.

Il Commissario deve, in particolare, riferire al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare **pregiudizio ai creditori**.

Nel **concordato in continuità aziendale ex articolo 186 bis L.F.**, il compito del Commissario è particolarmente oneroso: infatti, la **prosecuzione dell'attività** può comportare un **pregiudizio per i creditori**, nel caso in cui il debitore, con la gestione corrente e post omologazione, **non sia in grado di far fronte alle nuove obbligazioni assunte**.

In tal caso, infatti, potrebbe verificarsi una **nuova situazione di insolvenza**.

In generale, è il Tribunale che dovrebbe stabilire le **linee guida dell'attività di vigilanza** del Commissario: trattasi, in genere, di un **controllo periodico dell'andamento economico e finanziario** dell'attività.

Qualora il Tribunale non disponga in tal senso o lo faccia solo in modo molto limitato, è comunque opportuno che il Commissario Giudiziale stabilisca **precise tempistiche nella sua attività di controllo** e concordi altresì con il debitore **i contenuti dei report** periodici che lo stesso dovrà elaborare.

Nel **concordato in continuità**, le risorse per pagare i creditori derivano dai flussi di cassa generati grazie alla continuazione dell'attività d'impresa, in un certo arco temporale; pertanto, il controllo del Commissario Giudiziale deve interessare **l'intero arco temporale in modo continuativo**, per capire se l'andamento dell'attività è in grado di **produrre i flussi finanziari necessari** per far fronte alle scadenze del piano.

Per aiutare il Commissario in tale opera è necessario che il debitore predisponga periodicamente (mensilmente o trimestralmente) dei **prospetti informativi**, diretti al Commissario Giudiziale, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo:

- le **uscite finanziarie del periodo**, con importi e beneficiari;
- le **entrate finanziarie del periodo**, con indicazione dei clienti e degli importi;
- la **segnalazione di eventuali ritardi** nell'incasso di una commessa o di un ordine di acquisto;
- gli eventuali **mancati pagamenti di debiti della gestione corrente** per mancanza di liquidità e prospettive di recupero;
- nel caso di attività su commessa, **predisposizione di budget economici e finanziari periodici**, con onere di aggiornarli con eventuali variazioni e ritardi;
- eventuali **operazioni e transazioni di significativo valore economico**;
- nel caso in cui ci siano crediti commerciali importanti, **prospettive e tempistiche per il recupero**;
- nel caso di **giacenze di magazzino significative**, valorizzazione periodica delle stesse e prospettive di realizzo;
- **avvio di eventuali contenziosi**;
- notifiche di eventuali **avvisi di accertamento** sopravvenuti rispetto ai debiti tributari già quantificati nel piano o relativi agli esercizi post omologazione.

Accanto a tali informazioni, il debitore deve altresì fornire **situazioni contabili periodiche** e relazionare al Commissario in merito al **progressivo accantonamento delle somme necessarie** per rispettare le tempistiche della proposta concordataria.

Con l'acquisizione di tutte le informazioni su elencate, il **Commissario sarà in grado di monitorare in modo continuativo la situazione**, così da poter intervenire e informare tempestivamente il Giudice Delegato, nel caso in cui emergano **criticità finanziarie, economiche e di altra natura**.

Al Commissario Giudiziale può essere poi richiesto di redigere con periodicità, ad esempio semestrale, delle **relazioni destinate ai creditori**, per fornire loro ogni più utile informazione in merito allo stato ed alle prospettive di esecuzione della proposta.

Per quanto riguarda atti di particolare importanza non previsti nel piano e tali da poter incidere sulla gestione, si ritiene necessaria la **preventiva valutazione da parte del Commissario Giudiziale** che informerà il Giudice Delegato, il quale potrà disporre **l'eventuale informativa ai creditori**.

L'**attività di sorveglianza** del Commissario Giudiziale **termina** nel momento in cui la **proposta è integralmente adempiuta**, ovvero i creditori siano stati comunque **soddisfatti rispetto alle obbligazioni concordatarie** del debitore.

In ogni caso, si ricorda che né il Commissario Giudiziale né il Giudice Delegato possono

chiedere la risoluzione del concordato.

L'[articolo 186 L.F.](#) attribuisce infatti esclusivamente ai creditori la legittimazione a richiedere la risoluzione della procedura, che comunque non potrà essere risolta se l'inadempimento contestato ha scarsa importanza.